



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2378**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disciplina per l'attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 9 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233.

Il giorno **18 Dicembre 2015** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'articolo 11 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006 (di seguito "PGUAP"), nel dettare la disciplina generale per garantire il Deflusso minimo vitale (di seguito "DMV") nei corpi idrici superficiali interessati da derivazioni idriche, prevede che la determinazione del DMV sia effettuata dalla Provincia per ambiti idrografici omogenei: tale determinazione è oggetto della cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del medesimo PGUAP.

Con propria deliberazione n. 1996 di data 27 settembre 2013 è stato poi approvato, in via definitiva, l'aggiornamento del bilancio idrico del territorio provinciale, come previsto dagli articoli 4 e 5 del PGUAP, al fine di assicurare l'equilibrio tra la disponibilità ed i fabbisogni per i diversi usi dell'acqua, correlandone le indicazioni con quelle derivanti dalle azioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee. La stessa deliberazione rimanda a successivi provvedimenti la definizione delle misure e delle prescrizioni per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse previste dall'art. 5, comma 4, terzo periodo del PGUAP, che l'Amministrazione provinciale dovrà effettuare, alla luce degli esiti dei bilanci idrici, per il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico stesso.

L'articolo 9 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, adottato con propria deliberazione 16 febbraio 2015, n. 233 (di seguito "PTA"), nel dettare le disposizioni per il rilascio del DMV nell'ambito del citato articolo 11 del PGUAP, prevede inoltre al comma 8 che, in esito alla definizione su scala provinciale del bilancio idrico, i concessionari e i titolari di derivazioni, non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP, devono garantire entro il 31 dicembre 2016 un rilascio del DMV nel rispetto dei valori che saranno determinati, per ciascun ambito idrografico omogeneo, dalla Giunta provinciale entro il limite massimo stabilito dalla cartografia sopra richiamata, avuto riguardo alle risultanze del bilancio idrico medesimo e agli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dal presente Piano. La medesima deliberazione definisce inoltre le modalità procedurali e i tempi di adeguamento dei disciplinari di concessione, nonché i criteri generali volti a identificare i punti di rilascio del DMV per le derivazioni esistenti e le modalità tecniche per assicurare, anche progressivamente, la modularità del rilascio.

Così chiarito il contesto normativo, con la presente deliberazione, per un verso si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del PTA, per un altro si definiscono le misure e le prescrizioni per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse, a completamento di quanto già stabilito in sede di approvazione dell'aggiornamento del bilancio idrico provinciale, con ciò determinando la cessazione della sospensione dei procedimenti finalizzati al rinnovo delle concessioni idroelettriche con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3.000 kW, come era stato previsto da ultimo dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2274 di data 8 ottobre 2010 (*"Approvazione delle Linee guida per*

l'adeguamento delle utilizzazioni idriche alle disposizioni in materia di rinnovo di cui al Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche ed al Piano di Tutela delle acque”).

Nel merito, la disciplina allegata al presente provvedimento muove dalla precisazione del concetto di “sorgenti significative per il regime idraulico dei corsi d’acqua” (termine introdotto dall’articolo 11, comma 4, lettera f) del PGUAP); fatti salvi i casi di deroga ivi stabiliti, solamente tali ultime sono difatti assoggettate al rilascio del DMV, in una quantità pari ad almeno il venti per cento della portata istantanea delle sorgenti stesse.

In tale contesto, sotto il profilo della quantificazione dei rilasci, ai fini del rispetto dell’equilibrio del bilancio idrico previsto dall’articolo 6 delle norme di attuazione del PGUAP, sia con riguardo alla revisione delle utilizzazioni in atto che al loro rinnovo, vanno premesse le seguenti considerazioni:

- il bilancio idrico ha natura pianificatoria e deve essere periodicamente aggiornato in ragione delle maggiori informazioni che si rendono disponibili nel tempo a seguito delle diverse azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque;
- il presente provvedimento è il primo atto che coinvolge concretamente tutte le derivazioni di acque superficiali esistenti nella provincia di Trento nel processo volto a garantire la permanenza nei corpi idrici dei quantitativi d’acqua necessari a raggiungerne o mantenerne gli obiettivi di qualità;
- il suddetto processo, avviato anni fa con l’imposizione dei rilasci alle grandi derivazioni idroelettriche esistenti, viene ora allargato ad un numero molto elevato di derivazioni di minore entità e rilevanza specifica, con ripercussioni attese notevoli, ma difficilmente prevedibili sia nei singoli bacini che in termini complessivi, sul bilancio idrico provinciale.

Tenendo presenti le predette considerazioni, le misure adottate sono gradualità ed improntate al miglioramento delle condizioni dei corpi idrici, inteso come maggiori quantitativi d’acqua complessivamente rilasciati negli stessi.

Nei bacini in cui l’equilibrio del bilancio idrico sia già stato raggiunto, le misure adottate consentono di mantenerlo.

Nei bacini nei quali il bilancio idrico sia invece in disequilibrio, il complesso delle misure adottate crea i presupposti per il suo miglioramento, con effetti misurabili solo nel tempo e, pertanto, da valutare nuovamente in occasione dei prossimi aggiornamenti del bilancio stesso.

La disciplina di cui al presente provvedimento è puntualmente riportata e chiarita nell’allegato A a questo provvedimento stesso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; preme in questa sede riassumerne solo le caratteristiche salienti:

- le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP, pur avendo come riferimento i valori tendenziali previsti dalla medesima cartografia, sono tenute ad effettuare entro il 31 dicembre

2016 il rilascio iniziale di un quantitativo d'acqua pari a 2 l/s*kmq oltre agli eventuali maggiori quantitativi rilasciati dai concessionari posti a monte, se maggiori di 2 l/s*kmq. L'eventuale aggiornamento dei valori di DMV sarà effettuato sulla base dei dati derivanti dai monitoraggi svolti sui relativi corpi idrici - per un periodo di almeno tre anni – e potrà essere aumentato fino al valore massimo indicato dalla predetta cartografia del PGUAP. I monitoraggi saranno quelli svolti ordinariamente dall'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente (di seguito "APPA"); tuttavia, nei casi in cui i rilasci insistano su corpi idrici non monitorati ma aventi un'incidenza rilevante sullo stato quali/quantitativo dei corpi idrici, potranno essere prescritti al concessionario monitoraggi integrativi;

- nel caso di derivazioni esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dal PGUAP e per le quali sia stato richiesto il rinnovo del titolo a derivare, ove ricorrano le caratteristiche di assoggettabilità ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, esse sono tenute ad effettuare preventivamente la procedura di verifica di assoggettabilità / valutazione dell'impatto ambientale. Ciò è opportuno, conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale che a sua volta poggia sull'indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia europea, in quanto è necessario rimodulare tali concessioni in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall'ambiente. I quantitativi d'acqua da rilasciare in questi casi saranno in linea generale gli stessi previsti per le concessioni esistenti di cui al precedente capoverso, a meno che in sede di verifica di assoggettabilità / valutazione dell'impatto ambientale non vengano imposti valori di rilascio superiori;
- sono altresì previsti alcuni casi particolari in cui le derivazioni non sono tenute ad effettuare i rilasci d'acqua per assicurare il DMV: in linea generale si tratta delle derivazioni necessarie per l'approvvigionamento potabile ovvero di quelle legate ad emergenze idriche, in via provvisoria, in attesa dei sopra ricordati monitoraggi da effettuarsi da parte di APPA, si tratta anche delle derivazioni ritenute non significative per la modestia della portata complessivamente derivata.

Si evidenzia infine che il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente deliberazione, in quanto attuativa delle disposizioni del Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche, è punibile con le sanzioni amministrative individuate dal d.P.P. n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008, inerenti le violazioni del Piano stesso e dei provvedimenti da esso previsti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;

- visto il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- vista la propria deliberazione n. 1996 di data 27 settembre 2013, con la quale è stato approvato in via definitiva l'aggiornamento del bilancio idrico provinciale;
- visto l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, approvato con propria deliberazione n. 233 di data 16 febbraio 2015;
- visto il parere favorevole, per gli aspetti procedurali, del Servizio supporto alla Direzione generale e ICT, espresso nella nota prot. n. 619054 dd. 1 dicembre 2015;
- visto il parere del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, espresso nella nota prot. n. 620814 dd. 2 dicembre 2015;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 9, comma 8, delle norme di attuazione del PTA, la disciplina per l'attuazione del rilascio del DMV dei corsi d'acqua puntualmente descritta nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare le strutture provinciali competenti, ed in particolare l'Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia e l'Agenzia Provinciale per le protezione dell'ambiente, di rendere esecutiva la disciplina di cui al precedente punto 1);
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato A parte integrante e sostanziale, sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

FP